

## NOTA INFORMATIVA

Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. e sono redatte secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. n° 175 del 17 marzo 1995.

### I. TERMINOLOGIA

- **Cattolica** Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;
- **Assicurato** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurazione o contratto** contratto di assicurazione;
- **Contraente** soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio;
- **Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Indennizzo** somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.

### II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

#### A. Sede legale e sede sociale

Cattolica ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126, Verona.

#### B. Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

Cattolica è stata autorizzata all'esercizio quale Impresa di assicurazione a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237.

### III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

#### A. Legge applicabile all'assicurazione

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

#### B. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

**Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.**

*Servizio clienti*

Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia)

Telefono 045/8391622 - Fax 045/8391131

e-mail: [servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it](mailto:servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a:

**ISVAP**

*Servizio tutela degli utenti*

Via del Quirinale, n° 21 - 00187 ROMA

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

#### C. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

#### NOTA BENE

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente l'assicurazione prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alle nostre agenzie.



ata in data 05/20/1801

MOD. GI 5 - ED. 03/2004

